

# Premiati gli investimenti nelle start up innovative

Cristiano Margheri Federico Susini

Incentivi per chi investe in start up innovative pienamente operativi. Con il via libera della Commissione europea, avvenuto con la pubblicazione del 18 settembre 2017 della decisione C(2017) 4285, sono finalmente operative le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017, legge 232/2016, alla disciplina degli incentivi per chi investe in start up innovative; modifiche che erano appunto in attesa di autorizzazione da parte della Ue. Ma andiamo con ordine. La Legge di Bilancio 2017, per rafforzare e rendere permanenti gli incentivi per chi investe in start up innovative, ha modificato l'articolo 29 del Dl 179/2012 innalzando gli incentivi fiscali per le persone fisiche che investono in tali soggetti; in particolare, la percentuale di detrazione Irpef è passata dal 19% (incrementabile al 25% per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale o in start up che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi esclusivamente ad alto valore tecnologico nel settore dell'energia) al 30% e il tetto massimo annuo di spesa da 500mila euro a un milione di euro. È stata inoltre modificata la disciplina applicabile ai soggetti Ires, prevedendo che gli investimenti in start up innovative non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 30% dell'importo investito (in precedenza era il 20% aumentato al 27% nei casi precedentemente indicati), mentre è rimasto invariato il tetto massimo annuo di spesa a 1,8 milioni di euro. Qualora la detrazione, nel caso di soci persone fisiche, sia di ammontare superiore all' imposta lorda, l' eccedenza potrà essere portata in detrazione nei periodi di imposta successivi ma non oltre il terzo. Stesso trattamento per i soggetti Ires, i quali potranno, qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, riportare l' eccedenza in aumento dell' importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo. Innalzato anche il termine minimo di detenzione della partecipazione nelle start up in commento, che passa da due a tre anni a prescindere dalla natura dell' investitore, pena la



decadenza dal beneficio. L' incentivo è stato reso permanente (in precedenza la validità era circoscritta al periodo 2013 - 2016) e potrà essere fruito sia in caso di investimenti diretti che in caso di investimenti indiretti per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e di altre società che investono prevalentemente in start up innovative. Nella nozione di investimento agevolabile sono compresi i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni o quote delle start up innovative o delle società di capitali che investono prevalentemente in tali società, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione, nonché gli investimenti in quote degli Oicr. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale (ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all' articolo 27 del Dl 179/2012). A seguito dell' autorizzazione sono dunque pienamente operative le modifiche al regime degli incentivi per chi investe in start up innovative, in quanto ritenute compatibili con la disciplina degli aiuti di stato e non dannose per il mercato interno. La legge di Bilancio 2017 ha introdotto anche un' altra agevolazione (non soggetta ad autorizzazione), e cioè la possibilità per le start up (innovative e non) di cedere, dietro remunerazione, le perdite fiscali realizzate in ciascuno dei primi tre esercizi a società quotate che hanno nelle stesse start up una partecipazione almeno pari al 20% del capitale sociale. A tal fine la cosiddetta società "sponsor" deve essere quotata (in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato dell' Unione Europea o dello See) oppure controllata direttamente o indirettamente da una società quotata e detenere una partecipazione con diritto di voto e diritto agli utili almeno pari al 20 per cento. In questo caso la start up (che dovrà svolgere una nuova attività produttiva e non avere come attività prevalente quella immobiliare) e la società "sponsor" dovranno avere esercizi sociali coincidenti. In aggiunta a queste condizioni sarà necessario inoltre che: il perfezionamento della cessione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; la cessione riguardi l' intero ammontare delle perdite fiscali; le perdite cedute siano remunerate entro 30 giorni dal termine del versamento del saldo relativo al corrispondente periodo di imposta; la cessione avvenga con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti di imposta (articolo 43-bis, Dpr 633/1972). © RIPRODUZIONE RISERVATA.